

stituito e la Banca per illustrare il rapporto sottostante alla obbligazione cambiarìa, che l'Istituto, in caso di mancato pagamento, si avvarrà dell'azione di regresso verso la Banca che non potrà opporre eventuali eccezioni ex causa, eccezioni che, (trattandosi presumibilmente di un titolo causale, in considerazione delle notevoli analogie con la cambiale a garanzia, e non di un titolo astratto come la cambiale ordinaria) sarebbero comprese fra quelle che fanno capo alla stessa creazione del diritto cartolare e potrebbero quindi essere fatte valere nei confronti dei terzi possessori.

Successivamente al parere come sopra espresso dalla Commissione di Finanza, la Banca del Lavoro ha comunicato che, per venire incontro alle necessità dell'Istituto, sarebbe disposta a consentire il versamento da parte dell'Istituto stesso, dell'importo della sovvenzione per la Fiat in un periodo di sei mesi. La Banca ha inoltre fatto presente che per ragioni tecniche, non potrebbe aderire alla tesi, in base alla quale in caso di mancato pagamento alla scadenza, l'Istituto potrebbe esperire immediatamente l'azione di regresso verso la Banca stessa. Ad evitare però che l'Istituto potesse rimanere esposto per una